



Provincia autonoma di Trento

Carta di sintesi della pericolosità

Indicazioni e precisazioni per l'applicazione delle disposizioni concernenti le aree con penalità elevate, medie o basse e le aree con altri tipi di penalità

Piano urbanistico provinciale, norme di attuazione (allegato B della l.p. n. 5 del 2008), articoli 14, comma 3, articolo 18, comma 2

Legge provinciale per il governo del territorio l.p. n. 15 del 2015, articolo 22

Indicazioni e precisazioni per l'applicazione delle disposizioni concernenti le aree con penali  elevate, medie o basse e le aree con altri tipi di penali  della Carta di Sintesi della pericolosit  prevista dall'articolo 14 delle norme di attuazione del PUP

La sicurezza del territorio rispetto ai fenomeni naturali di tipo geologico e idrogeologico rappresenta uno dei temi di maggiore rilievo della pianificazione territoriale provinciale che, a partire dal Piano urbanistico provinciale (PUP) approvato con l.p. n. 26 del 1987, ha provveduto a sviluppare, approfondire e regolamentare coerentemente l'uso del territorio. Gli studi, condotti nel corso della attuazione del PUP, hanno portato alla elaborazione della Carta di sintesi geologica provinciale, prevista dalla Variante 2000 al PUP (l.p. 7 agosto 2003, n. 7) e approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 2813 del 23 ottobre 2003, quale strumento per la disciplina del pericolo idrogeologico, periodicamente aggiornata, sulla base delle verifiche e degli studi effettuati dall'Amministrazione provinciale nella gestione del territorio.

L'entrata in vigore, in data 8 giugno 2006, del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP), reso esecutivo con d.P.R. del 15 febbraio 2006, ha completato il quadro di riferimento. Il PGUAP concorre a garantire il governo funzionalmente unitario dei bacini idrografici di rilievo nazionale nei quali ricade il territorio provinciale. Esso tiene luogo dei piani di bacino di rilievo nazionale previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183 e di qualsiasi altro piano stralcio degli stessi, ivi compresi quelli prescritti da leggi speciali dello Stato. Peraltro, le disposizioni approvate dalla Giunta provinciale per l'aggiornamento della cartografia del rischio idrogeologico del PGUAP (deliberazione n. 1984 del 22 settembre 2006) e per l'applicazione degli articoli 16, 17, 19, 21, 29 e 32 delle norme di attuazione del PGUAP (deliberazione della Giunta provinciale n. 1387 di data 30 maggio 2008 come da ultimo modificata con deliberazione n. 2078 del 20 novembre 2015) hanno definito sotto il profilo metodologico e organizzativo le modalit  per la valutazione preventiva del rischio idrogeologico e per l'approvazione degli studi di compatibilit  previsti dal Piano generale.

Rispetto ai distinti strumenti vigenti di disciplina del pericolo e del rischio, il nuovo Piano urbanistico provinciale, approvato con l.p. 27 maggio 2008, n. 5, ha introdotto la Carta di sintesi della pericolosit , quale strumento di unificazione e armonizzazione delle diverse discipline tecniche volte alla classificazione dell'instabilit  territoriale, mirando a fornire un quadro di riferimento organico per le attivit  di pianificazione urbanistica e di trasformazione del territorio rispetto al tema del pericolo. L'articolo 22, comma 2 della legge provinciale per il governo del territorio (l.p. n. 15/2015) – a conferma del previgente articolo 14 della legge urbanistica provinciale 2008 - prevede espressamente che, con l'entrata in vigore della Carta di sintesi della pericolosit  cessano di applicarsi le disposizioni del PGUAP in materia di uso del suolo, posto che la disciplina della nuova Carta soddisfa i requisiti e i principi stabiliti, sotto il profilo urbanistico, dal capo IV - Aree a rischio idrogeologico delle norme del PGUAP.

La Giunta provinciale provvede all'approvazione della Carta di sintesi della pericolosit  sulla base delle carte della pericolosit , di cui all'articolo n. 10 della l.p. 1 luglio 2011, n. 9 "Disciplina delle attivit  di protezione civile in provincia di Trento", riferite alle diverse tipologie di fenomeni.

Il lavoro di elaborazione delle carte della pericolosit    stato avviato dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 2759 del 22 dicembre 2006 di approvazione delle "Disposizioni tecniche e organizzative per la redazione e l'aggiornamento delle carte della pericolosit ", modificata sulla base dei contenuti dettati dall'articolo 10 sopra richiamato e, da ultimo, rivista con deliberazione della Giunta provinciale avente a oggetto "Criteri e metodologia per la redazione e l'aggiornamento delle carte della pericolosit ". Con tale deliberazione la Provincia ha definito i

criteri per la rappresentazione unificata e coerente, sull'intero territorio provinciale, dei principali fenomeni che possono prevedibilmente ripercuotersi in maniera negativa sulle diverse attività umane, condizionando di fatto l'uso del territorio e le relative attività di pianificazione e in particolare, ha fissato i criteri per perimetrare e classificare i fenomeni attesi con gradi di pericolosità differenziati in funzione dei livelli di intensità e di probabilità degli eventi nelle diverse aree in cui possono manifestarsi.

Sulla base della classificazione della pericolosità dei fenomeni geologici, idrologici e nivologici o forestali, derivante dalla combinazione dei fattori di pericolo e condotta nelle carte della pericolosità previste dalla legge in materia di protezione civile, la Carta di sintesi della pericolosità individua le aree con diversi gradi di penalità (elevata, media, bassa e altri tipi di penalità), dettandone la relativa disciplina urbanistica attraverso gli articoli 15-16-17-18 delle norme del PUP.

La trasposizione delle classi di pericolosità nei diversi gradi di penalità è condotta sulla base dei criteri definiti con la deliberazione della Giunta provinciale avente a oggetto "Disposizioni tecniche per la redazione della 'Carta di sintesi delle pericolosità' in attuazione di quanto disposto dall'articolo 14 della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 'Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale'".

L'articolo 14, comma 3 delle norme di attuazione del PUP stabilisce che "la Giunta provinciale, con apposito provvedimento, può fornire indicazioni e precisazioni per l'applicazione delle disposizioni concernenti le aree con penalità elevate, medie e basse", oggetto del presente documento. Questa deliberazione detta anche gli interventi ammessi nelle aree con penalità elevate per incendi boschivi, definendo gli specifici criteri di protezione e prevenzione dal pericolo di incendio boschivo previsti dall'articolo 15, comma 3, lett. d) e la disciplina d'uso delle aree con altri tipi di penalità, prevista dall'articolo 18, comma 2, delle norme del PUP.

Carta di sintesi della pericolosità – Indicazioni e precisazioni

Ai sensi degli articoli 14, comma 3 e 18, comma 2 delle norme di attuazione del PUP il presente documento fornisce le indicazioni e precisazioni per l'applicazione delle disposizioni concernenti le aree con penalità elevate, medie o basse e le aree con altri tipi di penalità della Carta di sintesi della pericolosità.

1 Contenuti e base cartografica della Carta di sintesi della pericolosità

L'articolo 14, comma 1, delle norme di attuazione del nuovo Piano urbanistico provinciale stabilisce che la carta di sintesi della pericolosità, disciplinata dalla legge urbanistica, è approvata dalla Giunta provinciale tenuto conto delle carte della pericolosità previste dalla vigente normativa in materia di protezione civile e di servizi antincendi ed è soggetta ad aggiornamenti periodici. A tal riguardo essa individua in particolare:

- a) le aree con penalità elevate;
- b) le aree con penalità medie;
- c) le aree con penalità basse;
- d) le aree con altri tipi di penalità.

La Carta di sintesi della pericolosità rappresenta per le diverse aree la penalità più gravosa che risulta dalla sovrapposizione delle penalità determinate dai vari fenomeni.

La base cartografica per la contestualizzazione della Carta di sintesi della pericolosità è la Carta tecnica provinciale in vigore.

2 Effetti urbanistici della disciplina della Carta di sintesi della pericolosità

L'articolo 22, comma 2 della legge provinciale per il governo del territorio (l.p. n. 15 del 2015) stabilisce che, con l'entrata in vigore della Carta di sintesi della pericolosità cessano di applicarsi le disposizioni del PGUAP in materia di uso del suolo, posto che la disciplina della nuova Carta soddisfa i requisiti e i principi stabiliti, sotto il profilo urbanistico, dal capo IV - Aree a rischio idrogeologico delle norme del PGUAP.

Il comma 3 del medesimo articolo 22 stabilisce che **“le disposizioni contenute nella carta di sintesi della pericolosità e nei suoi aggiornamenti prevalgono sugli strumenti di pianificazione territoriale vigenti e adottati”**: con l'entrata in vigore della Carta di sintesi della pericolosità o dei relativi stralci territoriali si applica la disciplina di uso del suolo stabilita dal capo IV delle norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale e dai provvedimenti da esso richiamati, compreso il presente provvedimento di indicazioni e precisazioni. Dalla data di entrata in vigore della Carta è quindi sostituita ogni corrispondente disposizione tecnica cartografica e normativa eventualmente contenuta negli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti.

Come disposto dall'articolo 22, comma 3 della l.p. n. 15 del 2015 il grado di penalità evidenziato dalla Carta di sintesi della pericolosità è riportato nei certificati di destinazione urbanistica.

3 Indicazioni e precisazioni generali

Nell'attuazione della disciplina della Carta di sintesi della pericolosità valgono le seguenti indicazioni e precisazioni generali:

- la Carta di sintesi della pericolosità rappresenta la combinazione tra più tipologie di fenomeni e relative classi di penalità; la relazione o lo studio di compatibilità devono di conseguenza analizzare, con riferimento all'area di intervento, il fenomeno con penalità più elevata e le altre tipologie presenti tenuto conto delle relative classi di penalità, al fine di definire gli interventi ammissibili;
- i professionisti incaricati della relazione o dello studio di compatibilità di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 delle norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale, assicurano, sotto la propria responsabilità la correttezza dei relativi contenuti secondo le modalità definite dall'articolo 15, comma 2 della l.p. n. 15 del 2015. Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo sono asseverati gli studi o le relazioni necessari per la realizzazione di interventi in aree con penalità della Carta di sintesi della pericolosità, quando le disposizioni provinciali non subordinano gli interventi all'autorizzazione provinciale. L'asseverazione è effettuata secondo il modello (Allegato C1) allegato alle presenti "Indicazioni e precisazioni"; la medesima asseverazione è allegata alla comunicazione, alla richiesta o presentazione del titolo edilizio e depositata presso il Comune;
- le relazioni o gli studi di compatibilità sono allegati quali parti integranti e sostanziali dei piani urbanistici o dei progetti edilizi;
- secondo le modalità definite dall'articolo 15, comma 3 della l.p. n. 15 del 2015, il progetto edilizio è corredato dalla dichiarazione del progettista che attesta la conformità del progetto alle prescrizioni o misure dettate dalla relazione o dallo studio di compatibilità, ad esso allegato. Questa dichiarazione, effettuata secondo il modello (Allegato C2) allegato alle presenti "Indicazioni e precisazioni" è allegata alla comunicazione, alla richiesta o presentazione del titolo edilizio e depositata presso il Comune;
- il libretto del fabbricato di cui all'articolo 76 della l.p. n. 15 del 2015, riporta gli estremi della comunicazione o del titolo edilizio corredato dalla relazione o dallo studio di compatibilità;
- gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica sia pubblici che privati, indipendentemente dal grado di penalità e dalle disposizioni normative di seguito riportate sono progettati e realizzati nel rispetto delle norme antisismiche e di quelle della sicurezza, attenendosi in particolare ai principi di progettazione, documentazione richiesta con specifico riferimento alla relazione geologica e ai criteri di sicurezza forniti dalle Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 17 gennaio 2018) e loro successive modificazioni. La relazione geologica è allegata al progetto oggetto del titolo edilizio.

4 Indicazioni e precisazioni applicative del capo IV delle norme di attuazione del PUP

| Norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale (PUP) Capo IV – Carta di sintesi della pericolosità | Indicazioni e precisazioni applicative delle norme del PUP |
|---|--|
| | <p>Ai fini dell'applicazione del Capo IV delle norme di attuazione del PUP per trasformazione urbanistica s'intende la modifica delle destinazioni d'uso del suolo mediante l'adozione di piani regolatori generali o loro varianti, di piani attuativi con effetto di variante al PRG, di autorizzazione di progetti in deroga alle destinazioni di zona. Per trasformazione edilizia si intende qualsiasi intervento di nuova costruzione edilizia o di recupero di manufatti edilizi esistenti, fatta eccezione per la manutenzione ordinaria e per la manutenzione straordinaria che non comporti cambio di destinazione d'uso o aumento delle unità immobiliare o modifica delle parti strutturali.</p> <p>Per volume si intende il volume urbanistico, come definito dall'articolo 3 del regolamento urbanistico-edilizio provinciale.</p> |
| Articolo 14 | |
| Ambiti fluviali di interesse idraulico | |
| | <p>Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia negli ambiti fluviali idraulici sono subordinati a una relazione tecnica e sottoposti all'autorizzazione della struttura provinciale competente, nel rispetto delle seguenti condizioni, fissate dalle norme del PGUAP:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) non si riduca apprezzabilmente la capacità di invaso complessiva dell'ambito o si prevedano interventi idraulicamente compensativi, fermo restando l'assenso della competente autorità idraulica; b) non si determini l'incremento delle condizioni di rischio idrogeologico; c) non si determini l'aggravamento delle condizioni di pericolo nei terreni posti a valle, anche al di fuori del territorio provinciale; d) non si precluda la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di pericolo. <p>Ai soli fini dell'applicazione della disciplina degli "Ambiti fluviali idraulici", sono esclusi dall'applicazione delle presenti disposizioni, gli interventi che interessano le aree specificamente destinate all'insediamento di cui all'articolo 3, comma 1, lett. n) della l.p. n. 15/2015 o che comportano una nuova occupazione di suolo per un volume inferiore o uguale a 100 metri cubi.</p> |

| | |
|---|---|
| Articolo 15 | |
| Aree con penalità elevate | |
| <p>2. Nelle aree con penalità elevate è vietata ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia, fatte salve le opere di difesa e prevenzione volte alla riduzione o all'eliminazione del pericolo.</p> | <p>Trasformazione urbanistica ed edilizia. L'articolo 15, comma 2 vieta, nelle aree con penalità elevate, "ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia, fatte salve le opere di difesa e prevenzione volte alla riduzione o all'eliminazione del pericolo" e gli interventi di cui al successivo comma 3, subordinatamente alle condizioni ivi espresse. Per trasformazione urbanistica e trasformazione edilizia si rinvia a quanto precisato per l'applicazione del Capo IV.</p> |
| <p>3. In deroga al comma 2 e a condizione che un apposito studio di compatibilità allegato al progetto analizzi dettagliatamente le condizioni di pericolo e definisca gli accorgimenti costruttivi di carattere strutturale, localizzativo e architettonico per la realizzazione degli interventi e quelli per la loro utilizzazione atti a tutelare l'incolumità delle persone e a ridurre la vulnerabilità dei beni, possono essere realizzati, previa autorizzazione della Provincia:</p> | <p>In deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 2 e dalle disposizioni di cui sopra, l'adozione di nuove previsioni urbanistiche, l'autorizzazione in deroga di opere pubbliche o di interesse pubblico e la realizzazione degli interventi già previsti dai piani regolatori generali vigenti, riguardanti aree con penalità elevata, sono ammissibili solo se relative agli interventi elencati nell'articolo 15, comma 3 delle norme di attuazione del PUP e subordinatamente allo studio di compatibilità. Nei casi in cui non sia prevista l'autorizzazione della Provincia, lo studio di cui all'articolo 15, comma 3 è asseverato dal tecnico incaricato e allegato al progetto.</p> |
| <p>a) le opere di infrastrutturazione di rilevanza pubblica che non risultano delocalizzabili e non contribuiscono a incrementare il carico insediativo esposto a pericolo;</p> | <p>Opere di infrastrutturazione di rilevanza pubblica. Per "opere di infrastrutturazione di rilevanza pubblica" di cui all'articolo 15, comma 3, lettera a) e all'articolo 16, comma 3, lettera b) delle norme di attuazione del PUP si intendono quelle strumentali alla prestazione di servizi pubblici essenziali, come definite dall'articolo 3, comma 1, lett. z) della l.p. n. 15/2015 e specificate dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale.</p> <p>Queste opere sono ammesse se non delocalizzabili e se non contribuiscono a incrementare il carico insediativo esposto a pericolo, comportando la presenza stabile di persone. La realizzazione di queste opere è inoltre subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 15, comma 3 delle norme del PUP e sempreché la loro realizzazione non sia espressamente esclusa in aree con penalità elevate da altre norme di settore.</p> <p>In ogni caso per i fini della Carta di sintesi della pericolosità non sono ammesse in area con penalità elevata per crolli rocciosi le seguenti opere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli spazi di sosta e ristoro a servizio delle piste ciclabili, - i parcheggi pubblici e le aree a sosta camper, - gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, - gli spazi di verde attrezzato. <p>Gli impianti funiviari e le piste da sci sono ammessi con la specificazione di cui all'articolo 15, comma 3, lettera c) per le aree con penalità elevate per eventi valanghivi.</p> |

| | |
|--|---|
| <p><i>b) le attività estrattive, le bonifiche agrarie e gli interventi di rimodellazione dei terreni quando queste attività migliorano le condizioni di sicurezza delle persone e dei beni e, più in generale, della stabilità dei suoli;</i></p> | <p>Le attività estrattive sono quelle ammesse nelle aree individuate dal Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali.</p> <p>Le bonifiche agrarie rilevanti ai fini degli articoli 14-15-16-17-18 delle norme di attuazione del PUP sono quelle assoggettate obbligatoriamente a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Ai fini degli articoli 15-16 delle norme di attuazione del PUP le bonifiche agrarie che richiedono l'autorizzazione provinciale sono quelle con superficie superiore a un ettaro, come descritte dall'articolo 16, comma 1, lett. a) della lp n. 11 del 2007; per le bonifiche agrarie con superficie inferiore rimane ferma la necessità di predisporre lo studio di compatibilità, asseverato dal tecnico e allegato al progetto.</p> <p>Per interventi di rimodellazione del terreno si intendono le sistemazioni del terreno con movimenti di terra per fini diversi rispetto a quelli agricoli; non rilevano rispetto all'articolo 15 gli interventi di cui all'articolo 78, comma 2, lettera d) della l.p. n. 15/2015.</p> <p>Questi interventi sono ammessi se migliorano la stabilità dei suoli o le condizioni di sicurezza delle persone, dei beni e del territorio interessato.</p> |
| <p><i>c) nelle sole aree con penalità elevate per eventi valanghivi, gli interventi conformi alla disciplina concernente la difesa dal pericolo di valanghe prevista dalle norme provinciali in materia di piste da sci e relativi impianti, nonché quelli aventi funzionalità a carattere stagionale;</i></p> | <p>Are e con penalità elevate per eventi valanghivi. Nelle aree a penalità elevata per soli eventi valanghivi è ammessa la realizzazione di interventi di cui alle norme in materia di piste da sci e relativi impianti, previa perizia nivologica e idonea convenzione in ordine alle modalità operative e ai tempi di esercizio atti a tutelare l'incolumità delle persone.</p> <p>Nel caso di edifici ricompresi nelle aree a penalità elevata per soli eventi valanghivi, l'utilizzo a fini abitativi non permanenti è ammesso nei periodi non invernali se, per assenza o scarsità di innevamento, non si possono manifestare valanghe nell'area interessata, e subordinatamente al recepimento di tale condizione in sede di rilascio o presentazione del titolo edilizio.</p> |
| <p><i>d) nelle sole aree con penalità elevate per incendi boschivi, gli interventi conformi agli specifici criteri di protezione e prevenzione dal pericolo di incendio boschivo stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale;</i></p> | <p>Are e con penalità elevate per incendi boschivi. Nelle aree soggette a sole penalità elevate per incendi boschivi sono ammessi gli interventi di cui all'articolo 15, comma 3, le trasformazioni di coltura e gli interventi di ristrutturazione degli edifici esistenti - nei limiti dettati dagli strumenti urbanistici -, secondo i seguenti criteri:</p> <p>a) per le opere di infrastrutturazione di rilevanza pubblica e in generale per gli interventi di cui all'articolo 15, comma 3 lo studio di compatibilità deve verificare se sia necessario mantenere una fascia circostante l'opera priva di vegetazione arbustiva e con una eventuale copertura arborea inferiore al 10 per cento. In tale caso lo studio deve stabilire l'ampiezza di tale fascia in relazione alla tipologia dell'opera, alle caratteristiche orografiche e forestali ed al regime eolico dei luoghi;</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>b) gli interventi sugli edifici esistenti sono ammessi a condizione che la fascia di 20 metri circostante l'edificio stesso sia mantenuta priva di vegetazione arbustiva e con una eventuale copertura arborea inferiore al 10 per cento. In relazione alla tipologia dell'opera, alle caratteristiche orografiche e forestali ed al regime eolico dei luoghi, la relazione tecnica può inoltre prescrivere, quantificandola, un'ampiezza della fascia di cui sopra superiore a 20 metri.</p> <p>La copertura arborea è definita come proiezione al suolo delle chiome, espressa in percentuale sulla superficie della fascia circostante il perimetro esterno dell'opera, come quantificata dallo studio di compatibilità o dalla relazione tecnica.</p> <p>Nel caso di aree con penalità elevate per incendi boschivi sono fatte salve le disposizioni più restrittive derivanti da altre tipologie di pericolo.</p> |
| <p>e) gli interventi sotterranei o aerei che non risultano esposti ai pericoli presenti in superficie e che non possono influire negativamente su di essi.</p> | |
| <p>4. Gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore di questo piano urbanistico provinciale che ricadono in aree con penalità elevate possono formare oggetto di interventi di ristrutturazione ai sensi della legge urbanistica, senza aumento di volume, se sono adottati accorgimenti costruttivi o di utilizzazione degli edifici sulla base di una specifica relazione tecnica che dimostri la loro idoneità a ridurre la vulnerabilità delle persone e dei beni, fatto salvo quanto previsto dalle lettere c) e d) del comma 3. Gli stessi edifici possono essere demoliti e ricostruiti, anche su diverso sedime, se la relazione tecnica dimostra che l'intervento consente di ridurre significativamente il grado di esposizione al pericolo o di realizzare opere di difesa e prevenzione, previa autorizzazione della Provincia.</p> | <p>Interventi sugli edifici esistenti. Gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del nuovo PUP (26 giugno 2008) che ricadono nelle aree con penalità elevate possono formare oggetto di interventi di recupero ai sensi della legge urbanistica, senza aumento di volume, se sono adottati accorgimenti costruttivi o di utilizzazione degli edifici sulla base di una specifica relazione tecnica che dimostri la loro idoneità a ridurre la vulnerabilità e il rischio per le persone e i beni. La relazione, prevista dall'articolo 15, comma 4 per gli interventi sugli edifici esistenti, è asseverata dal tecnico incaricato e allegata al progetto oggetto del titolo edilizio, secondo le modalità di cui al capitolo 3 del presente documento, al fine del deposito presso il Comune.</p> <p>Nel caso i medesimi edifici siano oggetto di interventi di demolizione e ricostruzione, anche su diverso sedime, la relazione tecnica e il progetto edilizio sono presentati alla Provincia per acquisire la preventiva autorizzazione delle strutture provinciali competenti. L'intervento di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti è assoggettato all'autorizzazione delle strutture provinciali competenti, quando rileva ai sensi dell'articolo 58, comma 3 del regolamento urbanistico-edilizio provinciale, comportando la demolizione e ricostruzione di più del 50 per cento della altezza delle murature perimetrali.</p> <p>Per l'applicazione della Carta di sintesi della pericolosità si adottano le seguenti definizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - edificio esistente: qualsiasi manufatto che origina un volume edilizio o una superficie coperta, ai sensi della legge provinciale per il governo del territorio; - volume: l'articolo 15, comma 4 vieta aumenti di volume degli edifici esistenti. Al fine dell'applicazione del Capo IV delle |

norme del PUP si considera volume il **volume urbanistico**, come definito dall'articolo 3 del regolamento urbanistico-edilizio provinciale; compatibilmente con gli esiti della relazione tecnica la modifica del piano di spiccato è ammissibile se funzionale alle misure di mitigazione della pericolosità idraulica.

Nelle sole aree soggette a pericolosità elevata per fenomeni di esondazione fluviale e per fenomeni franosi con esclusione dei crolli rocciosi sono vietati i nuovi volumi o gli ampliamenti dei volumi esistenti anche in interrato;

- **cambio di destinazione d'uso**: ai fini dell'applicazione dell'articolo 15, comma 4 sono consentiti cambi di destinazione d'uso degli edifici esistenti, o parti di essi, che non comportano l'aumento del carico antropico esposto al pericolo o consentono l'utilizzo dell'edificio per funzioni diverse da quelle originarie ma comunque compatibili con il livello di pericolo esistente per quel determinato manufatto. Per **carico antropico** si intende la misura della presenza umana in una determinata area, o immobile, o esposta a una determinata situazione; detta misura è data convenzionalmente dal numero di persone potenzialmente presenti e dalla durata presunta della loro permanenza in relazione alla funzione svolta. La pericolosità di un fenomeno in ragione del carico antropico a cui è esposto determina il rischio dell'area corrispondente.

La compatibilità del cambio di destinazione d'uso va attestata dal professionista incaricato nella relazione tecnica, facendo riferimento anche agli accorgimenti costruttivi o di utilizzazione degli edifici idonei a ridurre il rischio per le persone e i beni.

Nel caso di recupero di edifici ricompresi nel patrimonio edilizio montano non è ammesso il cambio d'uso a fini residenziali anche se non permanente. È fatta eccezione per gli edifici ricompresi nelle aree a penalità elevata per soli eventi valanghivi, per cui si rinvia a quanto sopra specificato in corrispondenza dell'articolo 15, comma 3, lettera c).

Negli interventi di recupero degli edifici esistenti è ammessa la realizzazione dei volumi tecnici, come definiti dall'articolo 3 della l.p. n. 15/2015. Sono altresì volumi tecnici le cabine elettriche, le cabine di pompaggio di acquedotti o impianti fognari, quelle di decompressione di gasdotti, quelle degli impianti di depurazione delle acque di scarico e degli aeriformi in emissione anche degli stabilimenti industriali, i silos e in genere tutte le strutture simili necessarie al funzionamento delle reti tecnologiche o dei pubblici servizi.

Spetta in ogni caso alla relazione tecnica dimostrare l'idoneità degli interventi previsti, in ragione delle diverse tipologie di pericolo, al fine di ridurre la vulnerabilità e il rischio per le persone e i beni.

| | |
|--|---|
| Articolo 16 | |
| Aree con penalità medie | |
| <i>2. Nelle aree con penalità medie è vietata ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia, fatte salve le opere di difesa e prevenzione volte alla riduzione o all'eliminazione del pericolo.</i> | |
| <i>3. In deroga al comma 2 e a condizione che un apposito studio di compatibilità allegato al progetto analizzi dettagliatamente le condizioni di pericolo e definisca gli accorgimenti costruttivi di carattere strutturale, localizzativo e architettonico per la realizzazione degli interventi e quelli per la loro utilizzazione atti a tutelare l'incolumità delle persone e a ridurre la vulnerabilità dei beni, possono essere realizzati:</i> | |
| <i>a) gli interventi ammessi ai sensi del comma 3 dell'articolo 15;</i> | Lo studio di compatibilità, previsto dall'articolo 16, comma 3, per questi interventi, è asseverato dal tecnico incaricato, secondo le modalità di cui al capitolo 3 del presente documento e allegato al progetto oggetto di comunicazione o titolo edilizio, al fine del deposito presso il Comune. |
| <i>b) le opere di infrastrutturazione e le bonifiche agrarie, previa autorizzazione della Provincia;</i> | Per tali interventi si richiamano le precisazioni relative all'articolo 15, comma 3, lett. a) e b). |
| <i>c) gli interventi ammessi ai sensi del comma 4 dell'articolo 15, con possibilità di ampliamento, per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore di questo piano urbanistico provinciale, non superiore al dieci per cento del volume esistente;</i> | Sono disciplinati dal comma 3, lett. c) gli interventi di ristrutturazione sugli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del nuovo PUP (26 giugno 2008), che ricadono nelle aree con penalità medie, con ampliamento fino al 10 per cento del volume esistente. L'articolo 48, comma 11 delle norme di attuazione del PUP chiarisce che la "possibilità di ampliamento prevista dall'articolo 16, comma 3, lettera c), non si applica per gli interventi su edifici che ne hanno già usufruito in base a quanto previsto dal piano urbanistico approvato con legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26 e modificato con la variante approvata con legge provinciale 7 agosto 2003, n. 7." Per volume e cambio di destinazione d'uso si intende quanto precisato riguardo all'articolo 15, comma 4. |
| <i>d) gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) e già previsti dai vigenti piani regolatori generali alla data di entrata in vigore di questo piano urbanistico provinciale, purché siano realizzate apposite opere difensive che consentano il declassamento della</i> | Sono disciplinati dal comma 3, lett. d) gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia già previsti dai PRG vigenti; in particolare per quanto riguarda gli interventi sugli edifici esistenti, sono disciplinati dalla lettera d) gli ampliamenti eventualmente ammessi dal PRG superiori al 10 per cento del volume esistente. Gli interventi sono subordinati alla realizzazione di "apposite opere difensive che consentano il |

| | |
|---|--|
| <p><i>pericolosità o siano adottate, in relazione ai fenomeni attesi, adeguate misure di sicurezza afferenti l'utilizzazione degli immobili in relazione ai fenomeni attesi. Queste opere o misure devono essere realizzate prima dell'inizio dei lavori; se ciò non risulta tecnicamente possibile è ammessa la loro realizzazione prima della fine dei lavori o del collaudo, sulla base di un programma temporale e finanziario da riportare nello studio di compatibilità.</i></p> | <p>declassamento della pericolosità o siano adottate, in relazione ai fenomeni attesi, adeguate misure di sicurezza afferenti l'utilizzazione degli immobili in relazione ai fenomeni attesi".</p> <p>Al fine del declassamento della pericolosità lo studio di compatibilità deve dimostrare – con apposita dichiarazione asseverata del professionista incaricato - che attraverso le opere difensive previste il livello di penalità dell'area oggetto di intervento passa da medio a penalità inferiori. La realizzazione degli interventi ammessi sulla base di detti studi è consentita prescindendo dalla preventiva modifica cartografica di declassamento.</p> <p>In alternativa al declassamento lo studio di compatibilità può "adottare, in relazione ai fenomeni attesi, adeguate misure di sicurezza afferenti l'utilizzazione degli immobili in relazione ai fenomeni attesi." Le misure possono anche configurarsi come regole gestionali a cui subordinare l'utilizzo degli interventi in fase di esercizio; sono altresì misure le modalità costruttive atte a ridurre la vulnerabilità degli immobili.</p> <p>Lo studio di compatibilità, previsto dall'articolo 16, comma 3, per gli interventi sugli edifici esistenti (lett. c) e per gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia già previsti dai vigenti piani regolatori generali (lett. d), è asseverato dal tecnico incaricato e allegato al progetto oggetto del titolo edilizio, al fine del deposito presso il Comune.</p> |
| <p><i>4. Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia previsti da nuovi strumenti di pianificazione o loro varianti in aree con penalità media sono ammessi solo se questi strumenti di pianificazione prevedono la realizzazione di apposite opere difensive che consentano il declassamento della pericolosità o l'adozione di misure di sicurezza adeguate in relazione ai fenomeni attesi. A tal fine gli strumenti di pianificazione e le loro varianti devono essere supportati dallo studio di compatibilità previsto dal comma 3. Le strutture provinciali competenti, in sede di esame delle previsioni degli strumenti di pianificazione secondo le procedure previste dalla legge urbanistica, si esprimono al riguardo con parere vincolante.</i></p> | <p>L'adozione di nuove previsioni urbanistiche e l'autorizzazione in deroga di opere pubbliche o di interesse pubblico, riguardanti aree con penalità media, sono ammissibili subordinatamente alla realizzazione di opere difensive che consentano il declassamento della pericolosità o l'adozione di misure di sicurezza adeguate in relazione ai fenomeni attesi.</p> <p>A tal fine gli strumenti di pianificazione e le loro varianti devono essere supportati dallo studio di compatibilità che è sottoposto al parere vincolante delle strutture provinciali competenti, in sede di esame di detti strumenti di pianificazione o provvedimenti. Per le procedure di deroga urbanistica di competenza comunale, preliminarmente al provvedimento di adozione, va preventivamente acquisito il parere delle strutture provinciali competenti riguardo allo studio di compatibilità.</p> <p>Riguardo al declassamento della pericolosità si richiama quanto precisato per l'articolo 16, comma 3, lett. d).</p> <p>Le nuove previsioni urbanistiche, approvate dalla Provincia in base ai risultati dello studio di compatibilità, sono evidenziate e disciplinate in maniera specifica nel PRG sulla base delle indicazioni e delle prescrizioni contenute nello studio di compatibilità stesso.</p> |
| <p>Articolo 17</p> | |
| <p>Aree con penalità basse</p> | |

| | |
|---|---|
| <p>2. Nelle aree con penalità basse sono ammessi, oltre agli interventi consentiti ai sensi degli articoli 15 e 16, le sole attività di trasformazione urbanistica ed edilizia aventi caratteristiche costruttive e di utilizzazione compatibili con le locali condizioni di pericolo, secondo quanto previsto dai piani regolatori generali, tenuto conto dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 14, comma 3, e delle disposizioni della legge urbanistica. I relativi progetti sono corredati da un'apposita relazione tecnica che attesta la compatibilità e assicura l'adozione degli accorgimenti necessari per garantirne la funzionalità anche al manifestarsi degli eventi attesi.</p> | <p>La relazione, prevista dall'articolo 17, comma 2 è asseverata dal tecnico incaricato, secondo le modalità di cui al capitolo 3 del presente documento e allegata al progetto oggetto di comunicazione o titolo edilizio, al fine del deposito presso il Comune.</p> |
| <p>Articolo 18</p> | |
| <p>Aree con altri tipi di penalità</p> | |
| <p>1. Nella carta di sintesi della pericolosità prevista dall'articolo 14 sono opportunamente rappresentate anche le aree con altri tipi di penalità, tra cui in particolare quelle associate alla presenza di pericolosità residua, potenziale e trascurabile.</p> | <p>Le aree con altri tipi di penalità comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> · aree da approfondire; · aree con penalità residua da valanga; · aree riservate a interventi di mitigazione del pericolo; · aree con penalità legate alla pericolosità sismica; · aree con penalità trascurabile o assente. |
| | <p>Aree da approfondire</p> <p>Le aree da approfondire hanno un carattere di salvaguardia volto ad assicurare specifici studi prima della realizzazione degli interventi ammessi. Questa classe di pericolosità, tenuto conto del fatto che il territorio provinciale, per le sue caratteristiche naturali, presenta un fondo naturale di pericoli tipici dell'ambiente alpino, è stata adottata per le porzioni di territorio per cui non è ancora disponibile la relativa classificazione ordinaria della pericolosità.</p> <p>Inoltre, questa classe è stata adottata anche per i tratti di corsi d'acqua coperti, vista la difficoltà di valutazione delle caratteristiche idrauliche/strutturali delle opere.</p> <p>Nel caso delle previsioni urbanistiche vigenti gli interventi di trasformazione edilizia in tali aree sono subordinati a specifici studi di compatibilità, finalizzati ad approfondire le dinamiche degli eventi attesi e a individuare, limitatamente all'area oggetto di intervento, la corrispondente pericolosità secondo le classi previste dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2759 del 2006 e s.m. nonché dalla deliberazione della Giunta provinciale concernente "Disposizioni tecniche per la redazione della 'Carta di sintesi delle pericolosità' in attuazione di quanto</p> |

disposto dall'articolo 14 della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 'Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale'." Considerata la classe di penalità risultante da detti studi si applica all'area di intervento la disciplina d'uso del suolo corrispondente alla rispettiva penalità.

Lo studio, richiesto per la presentazione o il rilascio del titolo edilizio per gli interventi nelle aree da approfondire, è subordinato al parere della struttura di merito per tipologia di pericolo. Una volta concluso l'iter edilizio il comune trasmette lo studio di compatibilità – in formato digitale .pdf - alla Provincia per l'integrazione del registro delle relazioni nonché per l'aggiornamento della Carta di sintesi della pericolosità.

In deroga a quanto previsto nei paragrafi precedenti, nelle **aree da approfondire** per presenza di fenomeni alluvionali in corrispondenza del **reticolo idrografico** e per quelle da approfondire per presenza di **fenomeni valanghivi**, si stabiliscono le seguenti specifiche disposizioni:

a) nelle aree da approfondire interessate esclusivamente da fenomeni alluvionali in corrispondenza del reticolo idrografico, ferma restando la necessità di verificare preventivamente l'ammissibilità rispetto alla disciplina delle invarianti del Piano urbanistico provinciale e alle disposizioni sulla polizia idraulica di cui alla l.p. n. 18 del 1976, lo studio asseverato allegato al piano o al progetto deve attestare la compatibilità della previsione o dell'intervento con l'assetto del corso d'acqua, il pericolo atteso e le caratteristiche strutturali e idrauliche delle sezioni di deflusso se il corso d'acqua è coperto o tombinato, senza che ciò comporti l'aggiornamento della classe di penalità dell'area;

b) nelle aree da approfondire interessate esclusivamente da fenomeni valanghivi lo studio asseverato consiste in una relazione nivologica che individui gli accorgimenti (opere difensive e/o misure gestionali) atti a tutelare l'incolumità delle persone, senza che ciò comporti l'aggiornamento della classe di penalità dell'area.

Lo studio, richiesto per la presentazione o il rilascio del titolo edilizio degli interventi nelle aree da approfondire, di cui ai precedenti punti a) e b), è asseverato dal tecnico incaricato, secondo le modalità di cui al capitolo 3 del presente documento e allegato al progetto oggetto di comunicazione o titolo edilizio. Una volta concluso l'iter edilizio il comune trasmette lo studio di compatibilità – in formato digitale .pdf - alla Provincia per l'integrazione del registro delle relazioni.

Nel caso di adozione di **nuove previsioni urbanistiche e l'autorizzazione in deroga di opere pubbliche o di interesse pubblico** nelle aree da approfondire, il piano o il progetto sono supportati da uno studio che assicuri l'approfondimento degli eventi attesi e la classificazione dell'area oggetto di modifica secondo la disciplina delle classi di penalità. Il provvedimento di approvazione degli strumenti urbanistici dispone il contestuale

| | |
|--|---|
| | <p>aggiornamento della Carta di sintesi della pericolosità. Nel caso di procedimenti di deroga urbanistica l'aggiornamento della Carta di sintesi della pericolosità è condotto secondo la procedura di aggiornamento adottata periodicamente. Al fine dell'aggiornamento della Carta nonché per l'integrazione del registro delle relazioni, nel caso di deroghe urbanistiche di competenza comunale, il comune trasmette il provvedimento finale alla Provincia, unitamente allo studio di compatibilità, in formato .pdf.</p> |
| | <p>Aree con penalità residua da valanghe</p> <p>La penalità residua da valanghe è individuata nelle aree in cui sussiste una parziale attenuazione delle condizioni di pericolo grazie alla presenza di opere di difesa attiva quali reti, ponti e rastrelliere; in particolare queste aree si collocano tra quelle a pericolosità elevata e media.</p> <p>Vi è quindi riconosciuta la possibilità di realizzare alcuni interventi aggiuntivi rispetto a quelli ammessi dalla disciplina di cui all'art. 15. In particolare per quanto riguarda le infrastrutture, le bonifiche agrarie e gli edifici esistenti nelle aree con penalità residua da valanghe si applicano le disposizioni di cui all'art. 15 e quelle di cui all'art. 16, comma 3, lettere b) e c).</p> |
| | <p>Aree riservate a interventi di mitigazione del pericolo</p> <p>Sono le aree interessate da interventi di mitigazione del pericolo, programmati nell'ambito del piano generale delle opere di prevenzione di cui all'articolo 12 della l.p. n. 9/2011, dei piani degli interventi di cui all'articolo 85 della l.p. n. 11/2007, del piano di gestione del rischio alluvioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2209 del 3 dicembre 2015. In tali aree la previsione o la realizzazione di nuovi interventi è subordinata all'autorizzazione da parte della Provincia.</p> |
| | <p>Aree con penalità legate alla pericolosità sismica Tutto il territorio provinciale, in seguito dell'emanazione dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e dei successivi adeguamenti normativi, è da considerarsi a sismicità trascurabile (zona sismica 4) o bassa (zona sismica 3).</p> <p>Ricadono in Zona sismica 4 i comuni di:</p> <p>Albiano, Altavalle, Amblar-Don, Andalo, Baselga di Pinè, Bedollo, Bocenago, Bresimo, Brez, Caderzone Terme, Cagnò, Caldes, Campitello di Fassa, Campodenno, Canazei, Capriana, Carano, Carisolo, Castelfondo, Castello-Molina di Fiemme, Cavalese, Cavareno, Cavedago, Cavizzana, Cembra Lisignago,</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>Cis, Civezzano, Cles, Cloz, Comano Terme (C.C. Bleggio Inferiore), Commezzadura, Contà, Croviana, Daiano, Dambel, Denno, Dimaro Folgarida, Faedo, Fai della Paganella, Fondo, Fornace, Giovo, Giustino, Lavis, Livo, Lona-Lases, Malè, Malosco, Massimeno, Mazzin, Mezzana, Mezzocorona, Mezzolombardo, Moena, Molveno, Nave San Rocco, Ossana, Panchià, Peio, Pellizzano, Pelugo, Pinzolo, Porte di Rendena, Predaia, Predazzo, Rabbi, Revò, Romallo, Romeno, Ronzone, Roverè della Luna, Ruffrè-Mendola, Rumo, San Lorenzo Dorsino, San Michele all'Adige, Sant'Orsola Terme, Sanzeno, Sarnonico, Segonzano, Sèn Jan di Fassa, Sfruz, Soraga, Sover, Spiazzo, Spormaggiore, Sporminore, Stenico (C.C. Stenico II), Strembo, Terzolas, Tesero, Ton, Tre Ville, Valfloriana, Varena, Vermiglio, Ville d'Anaunia, Zambana, Ziano di Fiemme.</p> <p>Ricadono in zona sismica 3 i comuni di:</p> <p>Ala, Aldeno, Altopiano della Vigolana, Arco, Avio, Besenello, Bieno, Bleggio Superiore, Bondone, Borgo Chiese, Borgo Lares, Borgo Valsugana, Brentonico, Calceranica al Lago, Caldonazzo, Calliano, Canal San Bovo, Carzano, Castel Condino, Castel Ivano, Castello Tesino, Castelnuovo, Cavedine, Cimone, Cinte Tesino, Comano Terme (escluso C.C. Bleggio Inferiore), Drena, Dro, Fivè, Fierozzo, Folgaria, Frassilongo, Garniga Terme, Grigno, Imer, Isera, Ivano-Fracena, Lavarone, Ledro, Levico Terme, Luserna, Madruzzo, Mezzano, Mori, Nago-Torbole, Nogaredo, Nomi, Noaledo, Ospedaletto, Palù del Fersina, Pergine Valsugana, Pieve di Bono-Prezzo, Pieve Tesino, Pomarolo, Primiero San Martino di Castrozza, Riva del Garda, Roncegno Terme, Ronchi Valsugana, Ronzo-Chienis, Rovereto, Sagron Mis, Samone, Scurelle, Sella Giudicarie, Stenico (escluso C.C. Stenico II), Storo, Telve, Telve di Sopra, Tenna, Tenno, Terragnolo, Tione di Trento, Torcegno, Trambileno, Trento, Valdaone, Vallarsa, Vallelaghi, Vignola-Falesina, Villa Lagarina, Volano.</p> <p><u>Aree di rispetto delle stazioni sismometriche</u></p> <p>Nelle aree di rispetto delle stazioni sismometriche, gli eventuali interventi di trasformazione urbanistica e edilizia sono subordinati al parere preventivo del gestore della rete sismica provinciale al fine di evitare eventuali interferenze agli apparati tecnologici costituenti la stazione sismometrica stessa tali da pregiudicarne il corretto funzionamento.</p> |
| | <p>Aree con penalità trascurabile o assente</p> <p>Si fa riferimento, in generale, ad aree dove, anche in funzione del grado di studio, non sono state individuate condizioni favorevoli all'insorgere di eventi pericolosi.</p> <p>In tali aree, per gli interventi di trasformazioni urbanistica ed edilizia, il tecnico incaricato deve valutare nella relazione geologica, quando prevista dalle Norme Tecniche per le Costruzioni, in maniera commisurata alla importanza ed alla natura dell'intervento da effettuare e ai contenuti delle Carte</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>della pericolosità, se quanto espresso dalla Carta di sintesi della pericolosità rappresenta documentazione sufficiente ad escludere la necessità di specifiche analisi finalizzate alla definizione di misure precauzionali da adottare soprattutto per gli interventi che ricadono in prossimità di aree con livello di penalità maggiore.</p> |
|--|---|

5 Interventi esclusi dall'applicazione del capo IV delle norme di attuazione del PUP

Tenendo conto ai fini progettuali dei contenuti delle Carte della pericolosità, sono altresì esclusi dall'applicazione del capo IV delle norme del Piano urbanistico provinciale i seguenti interventi:

- a) gli interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, che non comportano cambio di destinazione d'uso o aumento delle unità immobiliare o modifica delle parti strutturali;
- b) le attività di edilizia libera così come definite dall'articolo 78 della l.p. 4 agosto 2015, n. 15, fatta eccezione per gli interventi di cui al comma 3, lettera k);
- c) gli interventi soggetti a SCIA limitatamente a quanto indicato dalle lettere a), e) con esclusione degli interventi ricadenti nelle aree a pericolosità alluvionale, f), g), h), i), l) dell'articolo 85 della l.p. 4 agosto 2015, n. 15; gli interventi indicati alla lettera d) dell'articolo 85 della l.p. 4 agosto 2015, n. 15 nel rispetto dei limiti di ampliamento di volume dettati dagli articoli 15 e 16 delle norme del PUP;
- d) le varianti dei progetti già autorizzati ai sensi delle disposizioni del capo IV delle norme di attuazione del PUP, che non comportino significative variazioni rispetto alla valutazione di compatibilità dell'intervento e non interferiscano con le opere di difesa e le misure di sicurezza mitigazione previste dallo studio di compatibilità o dalla relazione tecnica, così come attestato dal progettista dell'intervento;
- e) realizzazione di interventi per la riduzione dei consumi energetici degli edifici esistenti quali coibentazione, installazione di impianti e dispositivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili fermo restando quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2154 di data 3 settembre 2009 relativamente all'installazione di sonde geotermiche a circuito chiuso;
- f) realizzazione di nuove stazioni di rilevazione scientifica quali quelle idro-meteorologiche, sismiche, di monitoraggio ambientale e idrogeologico;
- g) interventi richiesti per l'adeguamento tecnologico e funzionale di servizi e pertinenze dei rifugi alpini ed escursionistici esistenti alla data di entrata in vigore del PUP, purché non siano previsti aumenti di ricettività e a condizione che la relazione tecnica attesti che gli interventi non contribuiscono a incrementare il carico insediativo esposto a pericolo;
- h) l'attività di gestione forestale e la realizzazione degli interventi di sistemazione idraulico-forestale;
- i) manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture per la mobilità esistenti con consolidamento di rampe e scarpate e sistemazione della sezione viaria, compresa la regimazione delle acque mediante cunette e drenaggi, la sistemazione di parapetti o barriere antirumore.

6 Contenuti dello studio di compatibilità e della relazione tecnica di compatibilità

Lo studio di compatibilità e la relazione tecnica di compatibilità, previsti nel capo IV delle norme di attuazione del PUP, presentano i medesimi contenuti; assicurano in particolare l'analisi dettagliata, con specifico riferimento agli elementi indicati di seguito, delle condizioni di pericolosità a cui risultano esposti gli interventi di cui si propone la realizzazione, definendo anche gli accorgimenti costruttivi e di utilizzo, funzionali a rendere compatibili gli interventi medesimi rispetto al contesto esaminato.

Lo studio di compatibilità e la relazione tecnica di compatibilità, sono parte integrante e sostanziale del progetto e contemplano, in maniera pertinente e commisurata all'importanza e alle caratteristiche dell'intervento da effettuare, i seguenti elementi:

- a) individuazione dei fenomeni attesi distinti secondo le categorie e tipologie riportate nelle carte della pericolosità (processi fluviali, torrentizi, movimenti di versante, valanghe, ecc.);
- b) nel caso vi sia concomitanza di più fenomeni, dovrà essere approfondito l'ordine di importanza e relazione tra gli stessi e in particolare quale sia il fenomeno prevalente;
- c) analisi della pericolosità mediante la definizione dell'intensità e della probabilità di ogni tipologia di fenomeno;
- d) descrizione dei massimi effetti prevedibili causati dal fenomeno/i;
- e) definizione della vulnerabilità e dell'eventuale incremento del carico insediativo esposto a pericolo, rispetto a quanto si intende realizzare in relazione agli effetti prevedibili causati dal fenomeno/i;
- f) descrizione delle opere difensive di messa in sicurezza di tipo strutturale (opere paramassi, difese di sponda, paravalanghe, ecc.) e/o misure di sicurezza di tipo non strutturale (piani di evacuazione, limitazione utilizzi e accorgimenti d'uso, monitoraggi, ecc.), ivi compresa la verifica degli effetti indiretti, determinati dalle opere e misure sul contesto di riferimento;
- g) definizione di un cronoprogramma di esecuzione degli interventi di messa in sicurezza preordinati alla realizzazione delle opere;
- h) conclusioni dello studio in ordine alla compatibilità dell'intervento e dettagliata descrizione di tutti gli elementi ai quali è subordinata tale compatibilità, finalizzata anche alla attestazione di eventuale declassamento.

I contenuti dello studio di compatibilità e della relazione tecnica di compatibilità assicurano la rispondenza alle presenti disposizioni. I medesimi studi e relazioni non sostituiscono ma eventualmente integrano le relazioni e le verifiche tecniche di tipo geologico, geotecnico, idraulico e sismico richieste dalle **Norme Tecniche per le Costruzioni**.

7 Disposizioni procedurali per l'approvazione della Carta di sintesi della pericolosità e dei relativi aggiornamenti

7.1 Approvazione della Carta di sintesi della pericolosità

L'articolo 14, comma 3, delle norme di attuazione del PUP stabilisce che la Carta di sintesi della pericolosità è approvata dalla Giunta provinciale, tenuto conto delle carte della pericolosità previste dalla vigente normativa in materia di protezione civile e di servizi antincendi ed è soggetta ad aggiornamenti periodici.

L'articolo 48, comma 1, delle stesse norme chiarisce che l'entrata in vigore della Carta di sintesi della pericolosità "può avvenire anche per stralci territoriali".

La Carta di sintesi della pericolosità o il suo stralcio territoriale è approvato dalla Giunta provinciale sulla base della procedura definita dall'articolo 31, comma 3 della l.p. n. 15/2015. La procedura di approvazione della Carta e il suo deposito per osservazioni nel pubblico interesse sono raccordati alla procedura di cui all'articolo 10, comma 7 della l.p. n. 9 del 2011 per l'approvazione delle carte della pericolosità. Le osservazioni vanno trasmesse alla struttura competente in materia di urbanistica che le trasmette alle strutture provinciali competenti per tipologia di pericolo.

Il coordinamento tecnico, al fine della redazione della Carta di sintesi della pericolosità o di un suo stralcio territoriale e al fine dei relativi aggiornamenti, è assicurato dal Dipartimento competente in materia di protezione civile in raccordo con il Dipartimento competente in materia urbanistica a cui compete la procedura di approvazione. Il Servizio Geologico cura l'elaborazione della Carta di sintesi della pericolosità e dei relativi aggiornamenti sulla base dei dati periodicamente forniti dalle strutture provinciali competenti per le diverse tipologie di pericolo.

7.2 Aggiornamento della Carta di sintesi della pericolosità

L'aggiornamento della Carta di sintesi della pericolosità o dei suoi stralci territoriali è condotto periodicamente, in relazione all'evoluzione dei fenomeni e alle opere di difesa e prevenzione eseguite. E' fatta salva in ogni caso la possibilità di effettuare aggiornamenti localizzati della Carta in caso di eventi calamitosi, di approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale, di motivate necessità o di rettifica.

a) Procedura di aggiornamento

Le eventuali domande di modifica della Carta possono essere avanzate da strutture provinciali, dai comuni e da altri soggetti pubblici o privati, e vanno inoltrate al Dipartimento competente in materia di protezione civile, al fine dell'istruttoria da parte delle strutture provinciali di merito.

Nel caso di domande di modifica, presentate da soggetti diversi dalle strutture provinciali competenti, le medesime richieste devono essere accompagnate da una relazione firmata da un tecnico abilitato. Tale relazione deve motivare la richiesta di modifica della Carta, analizzando in maniera esaustiva le specifiche problematiche e proponendo la modifica delle carte della pericolosità mediante analisi di dettaglio del territorio interessato. Deve in particolare proporre una nuova zonizzazione dell'area, estesa a un intorno sufficientemente ampio, elaborata secondo il documento relativo a "Criteri e metodologia per la redazione e l'aggiornamento delle carte della pericolosità", approvati dalla Giunta provinciale. Resta fermo il principio di collaborazione istituzionale tra Provincia e comuni per la redazione e la valutazione delle proposte di modifica della Carta.

A seguito dell'istruttoria condotta dalle strutture provinciali competenti le richieste di modifica sono inoltrate dal Dipartimento competente in materia di protezione civile ai comuni territorialmente interessati che, entro i successivi sessanta giorni, comunicano le proprie eventuali osservazioni. Le osservazioni delle amministrazioni comunali, con eventuale parere integrativo delle strutture provinciali di merito, sono allegate alla documentazione istruttoria.

Attraverso una conferenza interdipartimentale, le strutture competenti in materia di pericolo verificano il documento di sintesi delle modifiche proposte e delle osservazioni pervenute, al fine dell'approvazione dell'aggiornamento della Carta di sintesi della pericolosità da parte della Giunta provinciale.

Nell'ambito della procedura di aggiornamento le strutture provinciali competenti integrano la Carta di sintesi della pericolosità rispetto alle aree da approfondire con riferimento agli studi di compatibilità valutati in corrispondenza di queste aree.

L'approvazione dell'aggiornamento della Carta di sintesi della pericolosità è condotta secondo la procedura di cui all'articolo 31, comma 3 bis della l.p. n. 15/2015, contestualmente al relativo aggiornamento delle Carte della pericolosità. La Carta di sintesi della pericolosità e i relativi aggiornamenti entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

b) Aggiornamento nell'ambito dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale

Nel provvedimento di approvazione di strumenti urbanistici che interessano aree da approfondire, è disposto il contestuale aggiornamento della Carta di sintesi della pericolosità sulla base dello studio allegato al piano e delle valutazioni delle strutture provinciali competenti. Il medesimo aggiornamento è condotto nel caso in cui lo studio allegato allo strumento urbanistico dimostri la necessità di modifica dei contenuti della Carta di sintesi o la sua rettifica. Ad avvenuta approvazione dello strumento urbanistico la struttura competente in materia urbanistica trasmette il provvedimento di approvazione del piano alla struttura che cura l'aggiornamento della Carta di sintesi della pericolosità, per gli adempimenti di competenza.

c) Aggiornamento conseguente a trasformazioni di coltura in aree con penalità elevate per incendi boschivi

Nel caso di domande di trasformazioni di coltura che interessano aree con penalità elevate per incendi boschivi, lo studio di compatibilità allegato alla domanda può proporre la modifica delle Carte della pericolosità e conseguentemente della Carta di sintesi della pericolosità. A seguito della presentazione della dichiarazione di ultimazione dei lavori al Servizio Foreste e fauna, il medesimo Servizio, qualora ne ricorrano le condizioni, trasmette la proposta di modifica delle cartografie alle strutture provinciali competenti, al fine dell'aggiornamento periodico delle carte della pericolosità e della Carta di sintesi della pericolosità. La depenalizzazione dell'area ha efficacia dalla presentazione della dichiarazione di ultimazione dei lavori alla struttura provinciale competente in materia di foreste.

7.3 Precisazione e interpretazione della Carta di sintesi della pericolosità

Ai sensi dell'articolo 3, comma 5 delle norme di attuazione del PUP "I perimetri delle aree indicate nella cartografia del piano urbanistico provinciale sono precisati ed interpretati, secondo le rispettive competenze, dagli strumenti di pianificazione territoriale previsti dalla legge urbanistica nonché in sede di espressione di pareri e di rilascio di provvedimenti permissivi e concessori richiesti per la realizzazione degli interventi, tenuto conto dei criteri previsti dal comma 4 dell'articolo 11 o della configurazione e morfologia degli elementi territoriali interessati."

Le strutture provinciali competenti possono precisare e interpretare i perimetri delle aree della Carta di sintesi della pericolosità tenuto conto dei criteri previsti dall'articolo 11, comma 4 delle norme di attuazione del PUP, oltre che in ragione della scala grafica o degli elementi forniti da rilievi strumentali e approfondimenti specifici. Le argomentazioni a sostegno della precisazione e interpretazione sono riportati nel parere o nel provvedimento autorizzatorio.

La perimetrazione delle aree a penalità, risultante dalla precisazione e interpretazione, è riportata – nei limiti di precisazione della scala grafica - nella Carta di sintesi della pericolosità nel primo aggiornamento successivamente adottato.

8 Disposizioni organizzative e procedurali per la gestione dei procedimenti connessi con le disposizioni di cui agli articoli 14-15-16-17-18 delle norme di attuazione del PUP

8.1 Disposizioni procedurali di competenza provinciale

Nel caso di approvazione di stralci della Carta di sintesi della pericolosità, le autorizzazioni provinciali previste dagli articoli 15-16 delle norme di attuazione del PUP sono rilasciate

nell'ambito della conferenza di servizi, convocata dall'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia (APRIE) anche al fine delle autorizzazioni previste in materia di rischio idrogeologico dalle norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche; a detta conferenza partecipano le strutture competenti per le diverse tipologie di pericolo riferite all'intervento previsto.

L'autorizzazione della Provincia di cui all'articolo 15, comma 3 e all'articolo 16, comma 3 delle norme di attuazione del PUP, è richiesta dall'interessato in via preventiva ai fini della presentazione del titolo edilizio, della comunicazione o della domanda di accertamento di conformità urbanistica per opere pubbliche di competenza delle comunità o dei comuni. Analogo procedimento vale per l'autorizzazione degli interventi di deroga urbanistica di competenza comunale.

La richiesta di autorizzazione è presentata all'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia (APRIE) e deve essere corredata da due copie cartacee e da una copia digitale degli elaborati di progetto e dello studio o relazione di compatibilità. L'autorizzazione – che ha efficacia ai soli fini della compatibilità con la Carta di sintesi della pericolosità – viene rilasciata con determinazione del Dirigente di APRIE, il quale provvede ad acquisire i pareri delle strutture provinciali competenti in materia di pericolosità anche mediante la convocazione della conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 16 della l.p. n. 23/1992.

Le strutture provinciali competenti per le diverse tipologie di pericolo, con riferimento all'attuale assetto organizzativo, sono:

- Servizio Bacini montani, per pericolosità fluviali, torrentizie e lacuali,
- Servizio Geologico, per frane, crolli rocciosi, deformazioni gravitative profonde di versante, ghiacciai e Piccola Età Glaciale, aree soggette a permafrost, caratteristiche lito-geomorfologiche e sismicità,
- Servizio Prevenzione rischi, per valanghe e ordigni bellici inesplosi,
- Servizio Foreste e fauna, per incendi boschivi.

Al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio competono gli aspetti urbanistici connessi con le norme del Piano urbanistico provinciale. In ragione dell'intervento, nell'ambito della conferenza di servizi, possono essere convocate ulteriori strutture provinciali per l'approfondimento di aspetti specifici.

Il termine del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione della Provincia di cui all'articolo 15, comma 3 e all'articolo 16, comma 3 delle norme di attuazione del PUP, è stabilito in 90 giorni.

Le autorizzazioni provinciali previste dagli articoli 14-15-16 delle norme di attuazione del PUP per le opere pubbliche di competenza dello Stato, della Regione o della Provincia sono rese nell'ambito delle procedure di approvazione delle medesime opere, dove si acquisiscono i pareri delle strutture competenti per tipologia di pericolo.

Rimangono ferme le disposizioni attuative in materia di Autorizzazione Unica Territoriale (AUT).

La richiesta di parere sugli studi di compatibilità connessi con gli interventi previsti nelle aree da approfondire è presentata alla struttura provinciale competente per tipologia di pericolo, che si esprime entro il termine di 90 giorni.

Come stabilito nell'articolo 15, comma 3 della l.p. n. 15 del 2015, "con dichiarazione asseverata il professionista incaricato di interventi edilizi nelle aree con penalità, attesta che sono state

rispettate le prescrizioni contenute negli studi o perizie previsti dalla carta di sintesi della pericolosità di cui all'articolo 22.”

Qualora il comune in sede di verifica della documentazione presentata per il rilascio del titolo edilizio o della comunicazione, accerti l'assenza dell'autorizzazione richiesta dagli articoli 15 e 16 delle norme di attuazione del PUP, sospende il procedimento edilizio.

8.2 Disposizioni procedurali di competenza comunale

Per gli interventi, subordinati alla relazione o allo studio di compatibilità ai sensi degli articoli 14-15-16-17-18 delle norme di attuazione del PUP e per cui non è prevista l'autorizzazione provinciale, le relazioni o gli studi di compatibilità, asseverati come previsto dall'articolo 15, comma 3 della l.p. n. 15 del 2015 secondo le modalità di cui al punto 3 delle presente documento, sono allegati quali parti integranti e sostanziali dei progetti edilizi e depositati presso il comune.

8.3 Approvazione degli strumenti urbanistici

Nel procedimento di adozione e approvazione dei piani territoriali delle comunità, dei piani regolatori generali e dei piani dei parchi nonché di approvazione degli interventi di deroga urbanistica di competenza provinciale, compete al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio l'acquisizione dei pareri delle strutture competenti, mediante apposita conferenza di servizi, al fine della verifica preventiva della compatibilità delle nuove previsioni sotto il profilo del pericolo idrogeologico.

Per la valutazione di merito gli strumenti di pianificazione territoriale contengono un documento di verifica delle interferenze delle nuove previsioni urbanistiche con le disposizioni della Carta di sintesi della pericolosità (cartografia di sovrapposizione tra le modifiche urbanistiche adottate e le aree a diversa penalità della Carta, accompagnate elenco delle modifiche urbanistiche adottate con evidenziazione della destinazione vigente e di quella di variante); gli stessi strumenti di pianificazione sono corredati dallo studio di compatibilità se le relative previsioni interessano le aree a penalità elevata, a penalità media o le aree da approfondire, individuate dalla Carta.

Il documento di verifica delle interferenze o lo studio di supporto alla variante al PRG non è richiesto nel caso delle varianti al PRG di cui all'articolo 45, comma 4 della l.p. n. 15 del 2015.

9 Registro delle relazioni e degli studi di compatibilità

L'articolo 22, comma 1 della l.p. n. 15 del 2015 prevede la predisposizione e la cura di un registro informativo delle relazioni, comunque denominate, necessarie, secondo quanto previsto dal PUP, per la realizzazione di interventi in aree con penalità.

Il registro deve consentire la localizzazione (comune amministrativo, dati catastali, dati informativi per la localizzazione geografica mediante coordinate UTM-ETRS89) degli interventi urbanistici o edilizi previsti, l'indicazione del professionista incaricato, le conclusioni della relazione in ordine alla compatibilità degli interventi, il riferimento al parere o al provvedimento finale.

Il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio cura la tenuta del registro. I comuni trasmettono al medesimo Servizio le relazioni o gli studi, comunque denominati, allegati ai provvedimenti di autorizzazione di competenza comunale, al fine dell'inserimento nel registro.

Il registro è pubblicato in apposita sezione del sito internet della Provincia per la consultazione in rete delle relative relazioni o studi di compatibilità.